



Data 13/07/2022

Verbale n. 4/2022

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

OGGETTO : Modifica dello Statuto per adeguamento alla nuova disciplina dettata dal D.lgs 117/2017 (Codice del Terzo Settore) da caricare sul RUNTS.

L'anno 2022, il giorno 13, del mese di Luglio, alle ore 21,30, con modalità telematica, attraverso la piattaforma Google Meet al seguente link <https://meet.google.com/jyt-riyw-rxx>, si è riunita l'Assemblea Straordinaria dei soci dell'Associazione Laboratorio Verde di Pietragalla (PZ) per discutere e deliberare della modifica di cui all'oggetto.

Assume la presidenza dell'Assemblea il sig. Perrulli Michele, verbalizza il Sig. Ritorti Enzo.

Il Presidente, constatato che l'Assemblea è stata regolarmente convocata, con le modalità previste dello Statuto, contenente l'o.d.g., l'ora e il luogo, con la presenza di 33 soci su 49 iscritti nel libro soci, **dichiara** che essa deve ritenersi regolarmente costituita per la sua validità, nel rispetto di quanto stabilito dallo statuto, per discutere e deliberare sull'ordine del giorno.

Passando alla trattazione dell'ordine del giorno, il Presidente comunica che il Consiglio Direttivo ha ritenuto necessario indire l'Assemblea dei soci per esaminare ed approvare la modifica da apportare allo statuto in virtù di quanto disposto dal D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo settore).

Al termine della lettura dello statuto, l'Assemblea è chiamata alla discussione e alla modifica.

A conclusione della lettura degli articoli, viene posto in votazione palese lo Statuto modificato.

L'Assemblea con voto unanime delibera di approvare il nuovo Statuto modificato che viene allegato al presente atto formandone parte integrante.

Il Presidente viene incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto, non soggetta all'imposta di registro ai sensi dell'art. 82, comma 3, del D.Lgs. 117/2017.

Il Presidente ed il Segretario vengono incaricati alla sottoscrizione del presente atto e dell'allegato Statuto. Null'altro essendovi da discutere e deliberare il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 22:32 previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale.

Si allega il prospetto dei soci presenti sulla piattaforma Google Meet.

Il Segretario

Enzo Ritorti

Il Presidente

Michele Perrulli

Laboratorio Verde
di Pietragalla
FARE AMBIENTE
C.F. 96095730766

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI POTENZA UFFICIO TERRITORIALE DI POTENZA		
Reg. al N. <u>3499</u>	Registro € <u>_____</u>	Liquidate imposte
Serie <u>3</u> - A. Privati	Bollo <u>_____</u>	per € <u>_____</u>
il Rich. _____	Sanzione " _____	
Li 12 AGO 2022	T.S. " _____	

agenzia delle Entrate - Ufficio Territoriale di Potenza

IL FUNZIONARIO DELEGATO

O. di S. N. 28/2018

Enrico DAPOTO



Nota su incarico del Direttore Provinciale (Maria Margherita Anna Mattia)





Fare Ambiente
MOVIMENTO ECOLOGISTA EUROPEO

"LABORATORIO VERDE DI PIETRAGALLA (PZ) FARE AMBIENTE "

ALLEGATO ALL'ATTO REGISTRATO
In Data 12 AGO 2022 Serie 1199 3a



STATUTO

Approvato dall'Assemblea Straordinaria nella seduta del 13/07/2022



STATUTO

Art. 1 Denominazione e Sede

E' costituita, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017, del Codice civile e della normativa in materia, l'Organizzazione di volontariato denominata: **LABORATORIO VERDE DI PIETRAGALLA (PZ) FARE AMBIENTE** la quale assume la forma giuridica di Organizzazione, non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

L'Associazione "**LABORATORIO VERDE di PIETRAGALLA (PZ) FARE AMBIENTE ODV – ETS** " fa parte integrante di "**FAREAMBIENTE NAZIONALE Movimento Ecologista Europeo - ODV ETS** " Sede in Roma (RM) Via Valadier 36/A come previsto dallo Statuto Nazionale e dal Regolamento Nazionale Guardie FareAmbiente MEE.

L'Organizzazione potrà spendere e/o utilizzare la denominazione di Organizzazione di Volontariato o di Ente del Terzo Settore ovvero l'acronimo di ODV o ETS solo dopo l'avvenuta iscrizione al Registro Unico del Terzo Settore.

Essa ha durata illimitata.

L'Organizzazione ha sede legale in via Carlo Alberto dalla Chiesa n. 85 nel comune di Pietragalla (PZ).

Il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso comune non costituisce modifica statutaria e potrà avvenire con delibera del Consiglio Direttivo.

Art. 2 Statuto

L'Organizzazione di volontariato è disciplinata dal presente statuto ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Art. 3 Efficacia dello Statuto

Gli associati all'Organizzazione sono tenuti all'osservanza del presente statuto; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'Organizzazione stessa.

Art. 4 Interpretazione dello Statuto

Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.



Art. 5 Finalità e Attività

1. Lo spirito e la prassi dell'Associazione si conformano ai principi della Costituzione Italiana e si fondano sul pieno rispetto della dimensione umana, spirituale e culturale della persona.

L'associazione è apartitica e si atterra ai seguenti principi: assenza di fine di lucro, democraticità della struttura, gratuità delle prestazioni dei volontari associati, elettività e gratuità delle cariche sociali.

2. Per il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale l'Associazione svolge le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 Comma 1 del Decreto Legislativo n.117 del 2017 prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati:

- Interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi; nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo e soccorso degli animali;
- Interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42 e successive modificazioni;
- Organizzazione e gestione di *attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale*, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generali di cui al presente articolo;
- collaborazione, tramite convenzione, con le "Guardie Fare Ambiente" in modo da prevenire e reprimere illeciti amministrativi in materia di tutela ambientale ma in particolare verificare il corretto smaltimento dei rifiuti e contrastarne l'abbandono nei territori comunali. Le guardie controlleranno in particolare che venga effettuata correttamente la raccolta differenziata e potranno emettere sanzioni. La convenzione prevede la collaborazione delle guardie e il rimborso spese.
- elaborazione, gestione e promozione di progetti formativi e/o di azioni operative di natura turistica, economica, sociale, culturale, enogastronomica, ambientale, anche in collaborazione con altre associazioni, organizzazioni enti, agenzie viaggi e il servizio di trasporto convenzionato;
- organizzare cicli di conferenze, dibattiti, corsi di formazione, convegni, rassegne, gite, visite guidate, servizio di trasporto convenzionato nei paesi, escursioni trekking, mountain bike, E-bike, passeggiate a cavallo, escursioni Quad e Moto, cineforum, concerti e spettacoli teatrali, manifestazioni di beneficenza, fiere, lotterie, volti alla realizzazione dello scopo sociale.
- gemellaggio e interscambio con altri paesi del Mondo in particolare con i Pietragallesi emigrati e/o residenti nel mondo (Argentina) al fine di uno scambio culturale e di un confronto sulle tematiche zoofile – ambientali;
- promozione, tutela e valorizzazione del patrimonio della Regione Basilicata di interesse artistico, culturale, storico, ambientale, naturalistico, in particolare il territorio locale (Pietragalla): il Torrente Rosso, I Palmenti, La Serra Comunale, Il Palazzo Ducale, Il Borgo Storico (La Mancosa) Il Palazzo Muscio, Il Bosco del Solengo e Monte Torretta.

L'Associazione in particolare persegue tali attività di interesse generale mediante:

- Organizzazione di campagne informative, di sensibilizzazione, di raccolta fondi, di recupero spazi e strutture nonché per il benessere di animali.
- Organizzazione di gite, visite guidate per incentivare e promuovere la conoscenza archeologica e turistica del territorio.
- Adesione a bandi pubblici nazionali ed europei al fine di ottenere i fondi previsti per il settore in cui opera l'Associazione;
- Realizzazione e diffusione di pubblicazioni, cartacee ed in formato elettronico, siti web e pagine social su tematiche inerenti le attività dell'Associazione.
- Proteggere, tutelare e valorizzare gli animali, la natura e l'ambiente, la fauna e la flora, in particolare modo le specie deboli o in via di estinzione, ivi compreso il patrimonio Zootecnico;





- Istituire un Corpo di Guardie Zoofile Ambientali, Ittiche e venatorie per la vigilanza e la tutela del territorio, la cui gestione sarà affidata al preposto Coordinamento Nazionale istituito presso la sede Nazionale di Fare Ambiente in base al deposto regolamento attuativo vigente per tale attività;
- Formare operatori specializzati per la vigilanza ambientale terra – acqua - aria, per l'attività di accertamento e di contestazione verso tutte le forme di maltrattamento degli animali, di inquinamento e di degrado ambientale, nonché le violazioni alle leggi vigenti relative alle disposizioni in materia ecologico/ambientale, zoofila, faunistica e ittica, contenute in norme statali e regionali, nonché nei provvedimenti istitutivi dei singoli comuni e degli enti locali e governativi;
- Formare operatori specializzati per la Protezione Civile;
- Creare appositi corsi e seminari per valorizzare e specializzare le proprie guardie, ed anche i semplici associati che si riterranno interessati, per giungere alla formazione di singoli o gruppi associati;
- Promuovere progetti e programmi al recupero , valorizzazione, e tutela di aree di particolare interesse ambientale, culturale e turistico nonché operare per partecipare alla stesura od alla modifica delle leggi per l'ambiente;
- Collaborare con le forze di polizia .
- Favorire l'educazione ambientale attraverso iniziative didattiche e sociali per la sensibilizzazione dei giovani alla tutela dell'ambiente e alla cultura della sostenibilità;
- Promuovere attività di ricerca, di comunicazione e di sensibilizzazione sulle tematiche ambientali e sulle azioni per l'attuazione dello sviluppo sostenibile, nonché iniziative sportive e ricreative che abbiano come scopo quello di favorire l'integrazione delle culture e delle diversità, salvaguardando le tipicità di ogni popolo;
- Promuovere le azioni sociali e giudiziarie di tutela dei diritti della collettività e di salvaguardia dell'ambiente compatibilmente con la normativa vigente;
- Eseguire attività di soccorso per animali.
- Partecipare alla gestione dei parchi delle aree protette e compiere ogni altra attività connessa agli obiettivi di solidarietà sociale;
- Collaborare con gli Enti e gli Organismi Pubblici, Federazioni, Fondazioni ed Associazioni per la Prevenzione e la Tutela del Patrimonio Zootecnico, Ittico, Faunistico Ambientale;
- Gestire beni immobili di proprietà di enti pubblici, di privati, di enti locali e/o di opere pie per il raggiungimento degli scopi previsti nelle convenzioni di affidamento;
- Collaborare con le autorità competenti e con le proprie strutture appositamente istituite per opere di soccorso in caso di calamità naturali o disastri a carattere ecologico.

3. L'Associazione può inoltre svolgere, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo Settore attività diverse da quelle di interesse generale sopra indicate purché secondarie e strumentali al rispetto a queste ultime secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del Consiglio Direttivo.

4. L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi – attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva – al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

5. L'Associazione svolge inoltre attività di sensibilizzazione ed informazione del pubblico sui temi attinenti alle proprie finalità, si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli Enti Locali, anche attraverso la stipula di apposita convenzione, ovvero con altri enti aventi scopi analoghi o connessi con i propri.

Per l'attività di interesse generale prestata l'Organizzazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

L'organizzazione di volontariato opera nel territorio della Regione Basilicata.



Art. 6 Ammissione

Possono diventare associati dell'Organizzazione tutti coloro che ne fanno richiesta, ne condividono gli scopi associativi così come puntualmente indicati all'art. 5, e intendono impegnarsi per la loro realizzazione mettendo a disposizione gratuitamente e volontariamente il proprio tempo libero e le proprie capacità. I requisiti di ammissione dei nuovi soci sono i seguenti:

- l'aspirante socio/guardia dovrà compilare un modulo di richiesta di adesione, che riporterà i suoi dati anagrafici, la dichiarazione di rispetto dello statuto e dei regolamenti dell'associazione, la sua firma e la firma relativa alla informativa sulla privacy per la gestione dei suoi dati personali. Questi moduli andranno conservati presso la sede associativa;
- successivamente il Consiglio di Direttivo si dovrà riunire e decidere per l'approvazione o la negazione della domanda di adesione, tenendo conto di quanto previsto dagli atti associativi e dei requisiti richiesti per ottenere la qualifica di socio/guardia. Si precisa che una singola adesione può decidere sull'ammissione di più soci/guardie. Tali verbali dovranno essere conservati presso la sede associativa.

Possono essere ammessi come associati altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle Organizzazioni di volontariato.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere

al di sotto del minimo richiesto, l'Organizzazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.

L'ammissione all'Organizzazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori né limitazioni riferibili alle condizioni economiche dell'aspirante socio, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola.

L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Non è ammessa la categoria di associati temporanei.

La quota sociale è intrasmissibile a qualsiasi titolo, non rimborsabile e non rivalutabile.



Art. 7 Diritti e doveri degli associati

Per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 5 l'Organizzazione si avvale prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

Gli associati hanno pari diritti e doveri.

Hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'Organizzazione e controllarne l'andamento;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee,
- esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 19;
- votare in Assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore;
- rispettare le delibere degli organi sociali;
- partecipare alla vita associativa e contribuire al buon funzionamento dell'Organizzazione e alla realizzazione delle attività statutarie tramite il proprio impegno gratuito;
- non arrecare danni morali o materiali all'Organizzazione;

e il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- versare, se prevista, la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'organo competente;
- rispettare le delibere degli organi sociali;
- partecipare alla vita associativa e contribuire al buon funzionamento dell'Organizzazione e alla realizzazione delle attività statutarie tramite il proprio impegno gratuito;
- non arrecare danni morali o materiali all'Organizzazione.





Art. 8 VOLONTARIO E ATTIVITA' DI VOLONTARIATO

Per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 5, l'Organizzazione si avvale prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

L'associato volontario svolge, per sua libera scelta, la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Organizzazione di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

L'attività dell'associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organizzazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

Ai sensi dell'art. 17 comma 4 del D.Lgs. n.117/17 le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n.445/2000, previa delibera del Consiglio Direttivo che stabilisca le tipologie di spese e attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

L'Organizzazione iscrive in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Art. 9 Lavoratori

L'Organizzazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al proprio regolare funzionamento, oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.



Art. 10 Perdita della qualifica di associato

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato può recedere dall'Organizzazione mediante comunicazione scritta all'organo amministrativo. Il recesso è immediatamente efficace e il Consiglio Direttivo procede alla cancellazione dal Libro dei soci con pari decorrenza. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota associativa per l'anno in corso.

La decadenza viene dichiarata dal Consiglio del Direttivo trascorsi 6 mesi dalla data per la quale è previsto l'obbligo del versamento della quota associativa.

L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall'Organizzazione su delibera del Consiglio Direttivo che deve essere comunicata all'interessato entro i successivi dieci giorni.

Costituiscono gravi motivi di esclusione:

- impossibilità sopravvenuta nel dare un contributo personale;
- perdita dei requisiti per l'ammissione, indegnità morale;
- le violazioni degli obblighi del socio, le contravvenzioni a disposizioni dello Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi dell'Organizzazione, i danni economici e patrimoniali all'organizzazione, che abbia esposto a rischi di inutile contenzioso l'organizzazione, che abbia arrecato danni all'immagine e al buon nome dell'ente.

L'interessato può presentare reclamo avverso la delibera di esclusione chiedendo al legale rappresentante con lettera raccomandata o pec, entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione, il riesame della decisione: l'assemblea provvede entro i successivi 30 giorni.

L'esclusione è deliberata dall'assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato il quale viene cancellato dal Libro dei soci con decorrenza dalla data della deliberazione.

L'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.

Art. 11 Gli Organi Sociali

Sono organi dell'Organizzazione:

- Assemblea degli associati
- Consiglio direttivo
- Presidente
- Organo di controllo (eventuale - nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del D. Lgs 117/2017)
- Organo di Revisione (eventuale - nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del D. Lgs 117/2017)

Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione di quelli dell'Organo di controllo e dell'Organo di Revisione in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2397, secondo comma, del codice civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.



Art. 12 L'Assemblea

L'assemblea è l'organo sovrano ed è composta dagli associati dell'Organizzazione, iscritti nel Libro degli associati. Essa può essere svolta anche su piattaforma telematica.

Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce alla all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 2 associati.

Se sono associati altri ETS questi hanno a disposizione massimo 5 voti in proporzione al numero degli iscritti.

Hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Organizzazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a presidente dai convenuti all'assemblea stessa.

E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Organizzazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

La seconda convocazione è fissata a distanza di almeno 24 ore dalla prima.

Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail spedita/divulgata al recapito risultante dal libro degli associati e/o mediante avviso affisso nella sede dell'Organizzazione.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando il consiglio direttivo lo ritiene necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'Organizzazione.

E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto, lo scioglimento dell'Organizzazione la liquidazione e la devoluzione del patrimonio, la fusione o scissione con il voto favorevole di almeno i 2/3 degli associati.

Art. 13 Compiti dell'Assemblea

L'assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'Organizzazione;
- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Organizzazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
- delibera sullo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio.



Art. 14 Assemblea Ordinaria

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

E' ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

Art. 15 Assemblea Straordinaria

Per le modifiche statutarie l'Assemblea delibera in presenza di almeno tre quarti degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. La trasformazione dell'ente rientra tra le modifiche statutarie.

L'Assemblea straordinaria delibera lo scioglimento, la liquidazione e relativa devoluzione del patrimonio, la fusione e scissione con il voto favorevole di almeno i 2/3 degli associati.

Art. 16 Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo governa l'Organizzazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 7 a un massimo di 11 componenti eletti dall'assemblea tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati, fatta eccezione per i primi amministratori che sono nominati dall'atto costitutivo.

Dura in carica per n. 3 anni e i suoi componenti possono essere rieletti per n. 2 mandati.

Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui è composto da soli tre membri esso è validamente costituito quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

Il Consiglio direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.



In particolare, tra gli altri compiti:

- amministra l'Organizzazione,
- attua le deliberazioni dell'assemblea,
- predispone il bilancio di esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge,
- predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio,
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative,
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza,
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Runt,
- disciplina l'ammissione degli associati,
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il presidente dell'Organizzazione è il presidente del Consiglio direttivo ed è eletto dall'assemblea assieme agli altri componenti del Consiglio direttivo.

In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio direttivo provvede alla surrogata attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, ovvero inesistente, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire. In ogni caso i nuovi Consiglieri scadono assieme a coloro che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni.

Art. 17 Il Presidente

Il presidente è eletto dall'assemblea a maggioranza dei presenti, rappresenta legalmente l'Organizzazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il presidente dura in carica quanto il Consiglio direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio direttivo e il presidente.

Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio direttivo; svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio direttivo in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.



Art. 18 Organo di controllo

Qualora i ricavi dell'Organizzazione superino i limiti indicati dall'articolo 30 del D. Lgs. 117/2017, l'Assemblea elegge un Organo di Controllo, anche monocratico.

Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di controllo esercita, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo settore. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

Il componente dell'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'Organo di controllo può inoltre esercitare, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso, l'Organo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Inoltre, l'Assemblea dei soci elegge l'Organo di controllo qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Art. 19 Organo di Revisione legale dei conti

L'assemblea, se ricorrono i requisiti previsti all'art. 31 D. Lgs 117/2017, può deliberare di nominare – in luogo dell'organo di controllo di cui al comma 6 del precedente articolo - un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Al verificarsi delle condizioni di legge, l'Assemblea si riserva di stabilire il carattere monocratico o collegiale dell'organo e il numero dei componenti.

In ogni caso, l'Assemblea dei soci può eleggere il Revisore dei conti, qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Art. 20 Libri sociali

L'Organizzazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
- d) il registro dei volontari, tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

Tutti gli associati hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 15 giorni dalla data della richiesta formulata all'organo competente.



Art. 21 Risorse economiche

Le risorse economiche dell'Organizzazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- proventi da cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali, realizzabili fino all'operatività del Runt.
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Art. 22 I beni

I beni dell'Organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'Organizzazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'Organizzazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'Organizzazione e può essere consultato dagli associati.

Art. 23 Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio

L'Organizzazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

Art. 24 Bilancio

Il bilancio di esercizio dell'Organizzazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno e con la chiusura dell'esercizio verrà formato il bilancio che dovrà essere presentato all'assemblea per l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Il bilancio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'Organizzazione e, ove ricorrano i presupposti, dalla relazione di missione, che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'Organizzazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Il bilancio sarà redatto nel rispetto della modulistica e delle indicazioni contenute nei Decreti Ministeriali di cui al co.3 art.13 del D.Lgs. 117/2017.



Art. 25 Bilancio sociale

E' redatto nei casi e modi previsti dal co.2 art. 14 del D. Lgs. 117/2017. In caso di redazione l'Organizzazione dovrà pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet o nel sito internet della rete associativa cui eventualmente aderisce gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti.

Pubblicità e trasparenza

Il Consiglio direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'Organizzazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori, ossia il libro soci, il libro delle adunanze e deliberazioni dell'assemblea dei soci, del Consiglio direttivo e, qualora eletto, dell'Organo di controllo.

Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'Organizzazione si avvale.

Le richieste di accesso alla documentazione vengono indirizzate al Presidente dell'Organizzazione.

Art. 26 Convenzioni

Le convenzioni tra l'Organizzazione di volontariato e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'Organizzazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'Organizzazione.

Responsabilità ed assicurazione degli associati volontari

Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

Responsabilità dell'Organizzazione

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'Organizzazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'Organizzazione.

Assicurazione dell'Organizzazione

L'Organizzazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'Organizzazione stessa.

Art. 27 Devoluzione del patrimonio

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 28 Disposizioni finali

Per quanto non previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, alle norme del Codice Civile.